NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 859, SULLA PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 10

Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Versione in vigore dal 1 settembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 30 luglio 1973, n. 484
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-modificative-ed-integrative-della-legge-13-luglio-1965-n-859/art-10-accreditamento-al-fondo-dei-contributi-relativi-ai-periodi-riscattati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it